

COMUNE DI LAVAGNO

(Provincia di Verona)

<p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES</p>

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28 agosto 2013

Indice:

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 -ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
ART. 3 -PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO
ART. 4 -DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 5 -MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI
ART. 6 – MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLE UTENZE

ART. 7 -UTENZE DOMESTICHE
ART. 8 -UTENZE NON DOMESTICHE

CAPO III -MODALITA' GESTIONALI

ART. 9 -DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO,
DELL'OCCUPAZIONE O
DETENZIONE
ART. 10 -TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI ASSIMILATI

CAPO IV -RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI -CONTRIBUTI – ESENZIONI

ART. 11 -RIDUZIONI TARIFFARIE
ART. 12 –ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

CAPO V -RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI -SANZIONI

ART. 13-RISCOSSIONE
ART. 14 -FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 15 -CONTROLLI
ART. 16 -ACCERTAMENTI
ART. 17 -RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 18 – RATEAZIONI, SOSPENSIONI E DIFFERIMENTO DEI TERMINI
ART. 19 -CONTENZIOSO
ART. 20 -SANZIONI E INTERESSI
ART. 21 -RIMBORSI

CAPO VI -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 22 -NORME FINALI

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito sul territorio del Comune di Lavagno il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b) componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13. del d.l. n. 201/2011 e dal successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti da impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite e suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e le aree comuni condominiali, di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di

questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato, approvato con d.p.r. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile e, articolata in utenze domestiche e non domestiche, è destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica, di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36/2003 e i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

2. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta :

- a) da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti
- b) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

3. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata e in vigore.

4. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate, o accertate, ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Il Comune deve, altresì, considerare rilevante e utile ai fini del computo della superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.p.r. n. 138/1998.

5. Per le attività economiche, con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative e funzionalmente collegati ai locali nei quali l'attività economica si svolge, qualora i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati o tipologicamente inquadrabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie, va operata la tassazione separata delle superfici; al

contrario, nell'identica ipotesi di locali utilizzati per lo svolgimento di attività amministrative e qualora l'attività sia esercitata in locali o aree privi di una separazione fisica permanente, si applicherà il criterio dell'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

6. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti; il Comune può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

7. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

8. Per la commisurazione del tributo relativo ai locali e aree delle istituzioni scolastiche statali resta ferma la speciale disciplina di cui all'art. 33 bis del d.l. n. 248/2007, che prevede la corresponsione del tributo da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Per l'anno 2013 alla tariffa, determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una **maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato**, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
2. Dall'anno 2014 tale maggiorazione sarà incassata direttamente dal Comune per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio può incrementare la maggiorazione di cui al comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
3. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 11 e 12 del presente regolamento.
5. Non si applica alla maggiorazione di tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLE UTENZE

Art. 7 - Utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente ovvero a carico del soggetto che ha

presentato la dichiarazione o a carico di chi ha, comunque, a disposizione i locali negli altri casi.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al primo gennaio di ciascun anno o, per le nuove utenze, alla data di inizio delle stesse.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune si assume, come numero degli occupanti, quello di un'unità ogni 56 mq di superficie imponibile (superficie media a disposizione di un abitante nel Comune).

Art. 8 - Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali e aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, le seguenti percentuali, distinte per categoria di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento delle tariffe
Lavanderie e tintorie	50 %
Autocarrozzerie e autofficine riparazione veicoli	50 %
Macellerie	60 %
Tipografie – Falegnamerie	50 %
Cantine vinicole e caseifici	20 %
Lavorazioni metalmeccaniche – Fonderie	30 %
Autofficine di elettrauto	30 %
Gommisti – Distribuzione di carburanti	50 %
Verniciatura	50 %
Galvanotecnici	30 %
Concerie e lavorazione pelli in genere	50 %
Laboratori di analisi mediche e radiologiche, dentistici e odontotecnici,	30 %
Lavorazioni marmi e materiali edili	90 %

4. L'agevolazione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 9 e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti e il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

CAPO III - MODALITA' GESTIONALI

Art. 9 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 31 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo al quale si è verificato il relativo evento.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, e ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. La variazione delle condizioni, riferite ai dati dichiarati, comporta obbligo, per il contribuente, di presentare una dichiarazione, entro la data di cui al comma 1 del presente articolo.

6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune al momento del suo verificarsi o, comunque, entro il 31 gennaio successivo alla variazione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al quale si è verificato l'evento.

7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno, o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data del primo giorno del mese successivo all'evento.

8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le

norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili, indicati al precedente comma 2, e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

10. Il Comune rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

11. I soggetti di cui al comma 1, che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

Art. 10 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata, per ciascun metro quadrato, di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo del **50 per cento**. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.

6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

CAPO IV - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 11 - Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non varino le condizioni, con obbligo, per il soggetto passivo, di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza, altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

3. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani, avviati al recupero, nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
4. La riduzione, determinata come al punto precedente, non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno, altresì, allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo.
7. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione: riduzione del 30% della quota variabile della tariffa;
 - b. abitazioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% della quota variabile della tariffa;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30% della quota variabile della tariffa;
 - d. utenze che provvedano al compostaggio domestico: riduzione del 10% della tariffa.
8. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
9. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prenderà in considerazione solo quella più favorevole al contribuente.
10. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 40% della quota variabile della tariffa.
7. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80%, limitatamente al periodo di disservizio sempreché il servizio stesso non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Art. 12 – Altre riduzioni ed esenzioni

1. Sono ridotte del 50 % le tariffe per le abitazioni principali occupate da persone con invalidità del 100%.
2. L'agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa
3. La riduzione di cui al comma 1 deve essere richiesta dal contribuente e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta.

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

Art. 13 - Riscossione

1. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, è effettuato in n. 4 rate, scadenti nei mesi di: febbraio, maggio, agosto e novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

E' fatta, comunque, salva la possibilità di riscossione in numero 2 rate annuali, con scadenza settembre e novembre ovvero ottobre e dicembre, in caso di particolari e motivate esigenze e previa deliberazione di autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

È consentito il pagamento, in unica soluzione, entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 507/92, secondo le modalità e la periodicità che sarà concordata con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito a specifiche disposizioni.

3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni, in corso d'anno, del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo, mediante conguaglio compensativo, ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro, salvo quanto previsto al comma 7.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento

8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo, svolte ai sensi dell'art. 19.

Art. 14 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 15 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche e i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci e opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio, di cui all'art. 1117 del codice civile, o al soggetto responsabile del pagamento, previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3, a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà e al centro commerciale integrato, con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 16 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o via pec, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, devono essere motivati, in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.
7. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento laddove l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è **inferiore a € 30,00**, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione

degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 17 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva potrà essere svolta :
direttamente dal comune
attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
mediante affidamento a terzi
nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 18 – Rateazioni, sospensioni e differimento dei termini

1. Il contribuente che abbia ricevuto atti per il recupero del tributo arretrato, anche con sanzioni e interessi di mora, può presentare richiesta motivata al funzionario responsabile del tributo per la rateazione di tutti gli importi in rate mensili costanti, con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese, qualora l'importo da riscuotere sia superiore a € 200,00.
2. Ove l'importo da riscuotere sia pari o superiore a € 10.000,00, la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamento rateali a favore del Comune.
3. La concessione della rateazione e il numero e la periodicità delle rate sono determinate, oltre che in base all'ammontare dell'importo da rateizzare, in relazione alle condizioni economiche del richiedente.
4. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli ulteriori interessi nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. In caso di omesso pagamento di una delle rate nel termine stabilito, l'ammontare residuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di scadenza della rata successiva.
6. Il Comune, con deliberazione di Giunta comunale, può sospendere o differire i termini per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, in favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili e, su richiesta del contribuente medesimo, in presenza di gravi motivi.

Art. 19 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo -ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4 comma dell'art. 18 citato.

Art. 20 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

Art. 21 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore ad € 30,00.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Norme finali

1. Per l'anno 2013 Il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, è effettuato in **n. 2 rate, scadenti nei mesi di settembre e novembre ovvero ottobre e dicembre;**
2. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, l'importo delle corrispondenti rate può essere determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.